

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 3

24° anno

1° gennaio 1981

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 37/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce gli aiuti nazionali nel campo dell'agricoltura che la Grecia è autorizzata a mantenere a titolo transitorio 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 38/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 591/79 che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 39/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare temporaneamente un regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli vegetali 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 40/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per i cavolfiori e le mele, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto applicabili in Grecia 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che adatta le disposizioni dell'atto di adesione del 1979 per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli trasformati e che determina le norme generali d'applicazione dell'atto relative a tale settore 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 42/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che autorizza la Repubblica ellenica a riprendere, per alcuni prodotti agricoli, suddivisioni nazionali all'interno della nomenclatura della tariffa doganale comune 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 43/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 44/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto riguarda le restituzioni alla produzione applicabili in Grecia nei settori dei cereali e del riso 17
- ★ Regolamento (CEE) n. 45/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali riguardanti gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa tali elementi per la Grecia 18

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

- ★ Regolamento (CEE) n. 46/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa, per la campagna 1980/1981, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta applicabile in Grecia ... 25
- ★ Regolamento (CEE) n. 47/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che fissa per la Grecia il prezzo di obiettivo nel settore dei foraggi essiccati ed il livello dell'aiuto forfettario alla produzione per le patate disidratate 26
- ★ Regolamento (CEE) n. 48/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, relativo all'aiuto per il lino tessile e la canapa applicabile in Grecia per la campagna 1980/1981 27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 37/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che stabilisce gli nazionali nel campo dell'agricoltura che la Grecia è autorizzata a mantenere a titolo transitorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 69,

considerando che, a norma della dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Grecia nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione, allegata al trattato di adesione, gli aiuti nazionali, non previsti dalla legislazione comunitaria relativa alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, che la Grecia è autorizzata a mantenere a titolo transitorio e in maniera degressiva, nonché i loro importi, sono quelli convenuti nell'ambito della Conferenza ;

considerando che occorre tuttavia, aggiornare l'elenco degli aiuti onde tener conto di taluni elementi intervenuti nel frattempo, in particolare della soppressione di determinati aiuti, della modifica delle modalità di concessione di alcuni di essi e dell'eventuale attualizzazione dei loro importi ;

considerando che l'abolizione immediata dell'aiuto attualmente concesso dalla Grecia agli esportatori di uve da tavola, sempreché rispettino i prezzi garantiti alla produzione, rischia di provocare una brusca diminuzione dei loro redditi e che è pertanto opportuno e conforme agli atti della conferenza includere nell'elenco degli aiuti un aiuto alla produzione di uve da tavola, limitatamente a un determinato quantitativo, ripartito per gruppi principali di varietà e fissato in base alla produzione media degli ultimi tre anni, ossia del trien-

nio 1978—1979—1980 ; che è d'uopo prevedere una correzione dell'importo dell'aiuto, qualora la produzione effettiva durante una campagna di commercializzazione superi il quantitativo inizialmente fissato ;

considerando che, conformemente agli atti della Conferenza, per alcuni di questi aiuti nelle regioni di frontiera, è previsto un aumento del 25 % in quanto aiuti destinati allo sviluppo regionale ;

considerando che tali aiuti devono essere soppressi entro il 31 dicembre 1985 ; che un processo degressivo comportante in linea di massima cinque fasi di pari entità appare appropriato ; che la data più indicata per l'avvio di tale processo degressivo è, secondo il caso, l'inizio della campagna di commercializzazione o l'inizio della campagna di produzione o l'inizio dell'anno civile ; che per quanto concerne il tabacco è tuttavia opportuno riferirsi ai raccolti ;

considerando che la Grecia può sopprimere gli aiuti a un ritmo più rapido e deve tenere la Commissione informata delle misure adottate ;

considerando che, in virtù dell'articolo 69, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Grecia deve garantire ai mezzi di produzione, siano essi di origine greca od originari degli altri Stati membri, l'uguaglianza nell'accesso al mercato greco ; che questa uguaglianza deve comprendere, in particolare, la concessione di un aiuto di uguale entità per i concimi di origine greca e per quelli originari degli altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli aiuti nazionali, non previsti dalla legislazione comunitaria relativa alle organizzazioni comuni

dei mercati agricoli, che la Grecia è autorizzata a mantenere in via transitoria, nonché il ritmo secondo cui devono essere aboliti, sono indicati in allegato.

2. L'aiuto concesso alla produzione di uve da tavola è limitato alle varietà ed ai quantitativi specificati in allegato. Se la produzione effettiva durante una campagna di commercializzazione supera tali quantitativi, all'importo dell'aiuto è applicato un coefficiente calcolato dividendo il quantitativo fissato per il quantitativo effettivamente prodotto.

3. Per i dipartimenti di Evros, Rodopi, Xanthi, Dodecanneso, Samos, Chiose Lesbos e per le regioni dei dipartimenti di Thesprotias, Ioannina, Kastoria, Florina, Pellis, Kilkis, Serron e Dramas situate entro venti chilometri dalle frontiere greche gli aiuti di cui ai punti II 1, III, VII 1, VII 2, VIII e IX 1 sono soppressi conformemente al ritmo fissato in allegato, tenuto conto di un importo originario maggiorato del 25 %.

Articolo 2

La Grecia può sopprimere tali aiuti a un ritmo più rapido di quello previsto in allegato.

Essa informa immediatamente la Commissione delle misure adottate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Articolo 3

La Grecia concede ai concimi ed ai prodotti fitosanitari originari degli altri Stati membri un aiuto uguale a quello concesso agli stessi prodotti di origine greca.

Essa comunica alla Commissione le misure all'uopo adottate.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. VAN DER MEI

ALLEGATO

Designazione dell'aiuto	Importo originario dell'aiuto	Ritmo di soppressione						Data di applicazione della riduzione, diversa dal 31. 12. 1985
		Percentuale di riduzione dell'aiuto rispetto all'importo originario						
		1981	1982	1983	1984	1985	31.12.1985	
I. CEREALI								
1. Frumento tenero								
Aiuto ai piccoli agricoltori la cui azienda non superi 50 stremmi	0,50 Dr/kg	25	—	50	—	—	100	Ogni anno il 1° agosto
2. Orzo								
Aiuto ai piccoli agricoltori la cui azienda non superi 50 stremmi	0,30 Dr/kg	25	—	50	—	—	100	Ogni anno il 1° agosto
3. Granturco								
Aiuto ai produttori per la costituzione di coltivazioni in comune	300,00 Dr/stremma	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° agosto
II. ORTOFRUTTICOLI								
1. Fragole, asparagi, pomodori								
Aiuto ai produttori per la costituzione di coltivazioni di varietà speciali	3 000,00 Dr/stremma	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° dicembre
2. Albicocche								
Aiuto ai produttori per i frutti destinati alla trasformazione	7,50 Dr/kg	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° giugno
3. Pompelmi								
Aiuto ai produttori per i frutti destinati alla trasformazione	1,80 Dr/kg	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° dicembre
4. Uve da tavola								
Aiuto alla produzione :								
a) sultanina	3,10 Dr/kg (1)	20	40	60	80	100	—	} Ogni anno il 1° settembre
b) rosaki	3,10 Dr/kg (2)	20	40	60	80	100	—	
5. Noccioline								
Spese d'intervento e di vendita	5,00 milioni di Dr	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° novembre

(1) Limitato a un quantitativo annuo di 30 000 t.

(2) Limitato a un quantitativo annuo di 130 000 t.

Designazione dell'aiuto	Importo originario dell'aiuto	Ritmo di soppressione						Data di applicazione della riduzione, diversa dal 31. 12. 1985
		Percentuale di riduzione dell'aiuto rispetto all'importo originario						
		1981	1982	1983	1984	1985	31.12.1985	
III. FLORICOLTURA								
Aiuti alla produzione per l'acquisto di materiale di moltiplicazione :								
a) di produzione nazionale (per floricoltori)	20 % della spesa effettiva	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° novembre
b) importato di qualità (per aziende produttrici di materiali di moltiplicazione)	20 % della spesa effettiva	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° novembre
IV. PIANTE AROMATICHE E FARMACEUTICHE								
Spese d'intervento e di vendita	10,00 milioni di Dr	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° ottobre
V. CONCIMI								
Aiuto per la fornitura di concimi ai produttori a prezzo inferiore al costo	Percentuale del prezzo franco centri di distribuzione							
Concimi tipo								
1. Solfato di ammonio (21-0-0)	45,4	} 20	40	60	80	90	100	Ogni anno il 1° gennaio
2. Urea (46-0-0)	30,0							
3. Nitrato di ammonio (34-0-0)	40,3							
4. Solfato di potassio (0-0-50)	34,6							
5. Nitrato di ammonio calcareo (26-0-0)	44,9							
6. Superfosfato (0-21-0)	60,5							
7. Fosfato di ammonio (16-20-0)	37,9							
8. Fosfato di ammonio (20-10-0)	41,4							
9. Composto (8-16-16)	43,5							
10. Composto (11-15-15)	38,9							
11. Composto (12-12-12)	45,1							
12. Composto (8-8-8)	51,4							
13. Composto (4-8-12)	51,1							
14. Nitrato di potassio (13-0-44)	33,5							
VI. PRODOTTI FITOSANITARI								
Aiuto per la fornitura di prodotti fitosanitari ai produttori a un prezzo inferiore al costo								
1. Zolfo	2,40 Dr/kg							
2. Solfato di rame	5,70 Dr/kg							

Designazione dell'aiuto	Importo originario dell'aiuto	Ritmo di soppressione						Data di applicazione della riduzione, diversa dal 31. 12. 1985
		Percentuale di riduzione dell'aiuto rispetto all'importo originario						
		1981	1982	1983	1984	1985	31. 12. 1985	
VII. CARNI BOVINE								
1. Aiuto agli allevatori per l'acquisto di tori migliorati, destinati alla fecondazione naturale	70 % della spesa effettiva	20 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	—	Ogni anno il 1° lunedì di aprile
2. Aiuto alla produzione per la nascita di vitelli	1 800,00 Dr per animale	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° lunedì di aprile
VIII. OVINI E CAPRINI								
Aiuto agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi :								
a) Ovini e caprini di razza migliorata	50 % della spesa effettiva	20 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	—	Ogni anno il 1° lunedì di aprile
b) Ovini di razza pura indigena o estera	70 % della spesa effettiva	20 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	—	Ogni anno il 1° lunedì di aprile
IX. LATTE								
1. Aiuto alle organizzazioni di produttori per l'acquisto di attrezzature meccaniche destinate ai centri di raccolta e di refrigerazione del latte	50 % della spesa effettiva	20 ⁽²⁾	40 ⁽²⁾	60 ⁽²⁾	80 ⁽²⁾	100 ⁽²⁾	—	Ogni anno il 1° aprile
2. Aiuto alla produzione per il miglioramento qualitativo del latte di vacca	4 % del prezzo indicativo ⁽³⁾	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° aprile
3. Aiuto ai produttori a titolo d'integrazione del prezzo del latte di vacca fornito a imprese industriali o ad unità artigianali lattiere								
a) periodo invernale	1,00 Dr/kg	20	40	60	80	100	—	} Ogni anno il 1° aprile
b) periodo estivo	0,50 Dr/kg	20	40	60	80	100	—	
4. Aiuto per le spese di trasporto dalle regioni eccedentarie alle regioni deficitarie delle eccedenze di latte di vacca destinate alla fabbricazione di formaggi o di latte in polvere	100 % della spesa effettiva	20	40	60	80	100	—	Ogni anno il 1° aprile

(1) Della differenza tra l'importo originario e il 40 % (percentuale massima autorizzata).

(2) Della differenza tra l'importo originario e il 35 % (percentuale massima autorizzata).

(3) Il calcolo sarà basato sul prezzo indicativo fissato annualmente e applicabile in Grecia.

Designazione dell'aiuto	Importo originario dell'aiuto	Ritmo di soppressione						Data di applicazione della riduzione, diversa dal 31. 12. 1985
		Percentuale di riduzione dell'aiuto rispetto all'importo originario						
		1981	1982	1983	1984	1985	31.12.1985	
X. TABACCO								
Aiuto alla produzione								
Varietà								
Basma Xanthi	50,1 Dr/kg	}	25	50	75	100	—	Ad ogni raccolto
Zichna	50,1 Dr/kg							
a) Samsun Karterini	} 26,6 Dr/kg							
b) Bashi Bagli								
Tsebelia Agrinion	—							
Mavra	—							
a) Kabakoulak	23,0 Dr/kg							
b) Phi 1	19,5 Dr/kg							
Myrodata Agrinion	30,0 Dr/kg							
Myrodata Smyrne	27,2 Dr/kg							
Zichnomyrodata	23,0 Dr/kg							
Elasson	27,7 Dr/kg							
Burley E	13,5 Dr/kg							

REGOLAMENTO (CEE) N. 38/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 591/79 che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 67 dell'atto di adesione, nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 58, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica agricola comune, dell'importo compensativo adesione ; che tale disposizione si applica alla restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE ; che è opportuno precisare che l'importo compensativo adesione da prendere in considerazione è quello applicabile negli scambi tra la Grecia ed i paesi terzi ;

considerando che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 591/79 ⁽³⁾ la restituzione alla produzione applicabile all'olio d'oliva d'origine comunitaria impiegato nella fabbricazione delle conserve è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo ; che nella fissazione della restituzione alla produzione è opportuno tener conto del livello dell'aiuto al consumo valido nella Comunità a nove e in Grecia,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 591/79 è modificato come appresso :

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 6, l'importo della restituzione è eguale alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicati all'importazione degli oli d'oliva della sottovoce 15.07 A II a) della tariffa doganale comune nei due mesi che precedono il mese in cui la restituzione è stata applicata, corretto, in Grecia, dell'importo compensativo adesione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 5/81.

Tuttavia, se l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, la restituzione è eguale alla media suindicata, maggiorata di un importo pari all'aiuto al consumo applicabile, secondo i casi, nella Comunità a nove o in Grecia, e valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata ».

2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente :

« Articolo 5

1. Se si applica la procedura di gara di cui all'articolo 16 del regolamento n. 136/66/CEE e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2749/78, la restituzione alla produzione è fissata, fatto salvo l'articolo 6 del presente regolamento, sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli della sottovoce 15.07 A II a) della tariffa doganale comune.

La restituzione alla produzione fissata in conformità del primo comma è corretta, in Grecia, dell'importo

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.

compensativo adesione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 5/81.

2. Tuttavia, se l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo stabilito in virtù del paragrafo 1 è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo applicabile, secondo i casi, nella Comunità a nove o

in Grecia e valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D.F. VAN DER MEI

REGOLAMENTO (CEE) N. 39/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare temporaneamente un regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli vegetali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 82 dell'atto di adesione prevede che la Grecia può applicare fino al 31 dicembre 1983, secondo modalità da definire, il regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli e grassi vegetali ch'essa applicava al 1° gennaio 1979 ;

considerando che, ai fini di tali controlli, è opportuno autorizzare la Grecia ad applicare un regime di documenti di importazione abbinato alla costituzione di una cauzione che garantisca la realizzazione delle operazioni per le quali i documenti sono stati richiesti ; che occorre altresì fissare i quantitativi massimi, al di là dei quali la Grecia può sospendere il rilascio dei documenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Repubblica ellenica può applicare, fino al 31 dicembre 1983, un regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli vegetali, secondo le modalità definite dal presente regolamento.

Articolo 2

La Repubblica ellenica può subordinare alla presentazione di un documento d'importazione l'immissione in consumo nel proprio territorio dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati: B. altri
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: D. altri oli

Articolo 3

1. La Repubblica ellenica rilascia il documento d'importazione agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Ogni domanda è accompagnata dalla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di immettere in consumo i prodotti in questione durante il periodo di validità del documento e che viene incamerata totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro il suddetto termine o è effettuata solo parzialmente.

3. I documenti sono rilasciati entro il limite del quantitativo indicato nelle domande.

Qualora l'insieme dei quantitativi indicati nelle domande di documenti superi il limite di cui all'articolo 4, la Repubblica ellenica può sospendere il rilascio dei documenti.

Articolo 4

1. Le domande di documenti presentate nel 1981 sono accolte complessivamente entro il limite di un quantitativo di 25 000 tonnellate di oli.

2. Per gli anni 1982 e 1983 i limiti quantitativi sono fissati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Tali limiti sono fissati a livelli che consentano il passaggio armonioso al regime applicabile a partire dal 1° gennaio 1984.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 ai semi e frutti oleosi, è presa in considerazione la loro resa in olio. Tale resa deve essere rappresentativa delle rese ottenute negli oleifici della Comunità.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE ⁽¹⁾.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D.F. VAN DER MEI

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 40/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che fissa, per i cavolfiori e le mele, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto applicabili in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 60, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che i prezzi alla produzione per i cavolfiori e le mele, constatati in Grecia durante il periodo di riferimento determinato in applicazione dell'articolo 74 dell'atto di adesione sono in media superiori al livello dei prezzi nella Comunità a nove ; che, al fine di attuare più rapidamente il mercato unico dei suddetti prodotti, è opportuno, in virtù dell'articolo 60, lettera b),

dell'atto di adesione, decidere che i prezzi di base e d'acquisto comuni dei prodotti in questione siano applicati in Grecia sin dall'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di base ed i prezzi d'acquisto comuni per i cavolfiori e le mele sono applicabili in Grecia dal 1° gennaio 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. F. VAN DER MEI

⁽¹⁾ GU n. C 346 del 31. 12. 1980.

REGOLAMENTO (CEE) N. 41/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che adatta le disposizioni dell'atto d'adesione del 1979 per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli trasformati e che determina le norme generali d'applicazione dell'atto relative a tale settore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 103, punto 1 dell'atto di adesione prevede, onde stabilire il prezzo minimo in Grecia fino al primo ravvicinamento dei prezzi, la determinazione di un periodo rappresentativo; che è opportuno prendere in considerazione come periodo le campagne 1978/1979, 1979/1980 e 1980/1981; che tuttavia, tenuto conto dei dati relativi ai prezzi disponibili per taluni prodotti, è necessario limitare il periodo rappresentativo per i prodotti in questione alla campagna 1980/1981;

considerando che, se il prezzo minimo ottenuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 103 dell'atto di adesione nonché di quelle del presente regolamento è superiore al prezzo minimo comune, è giustificato che quest'ultimo prezzo possa essere definitivamente applicato in Grecia;

considerando che, in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, dell'atto di adesione, è opportuno determinare, per i nuovi prodotti che beneficiano dell'aiuto comunitario, anche le date alle quali l'aiuto viene integralmente applicato in Grecia;

considerando che, per tener conto della differenza di prezzo constatata in Grecia e nella Comunità a nove, è opportuno prendere in considerazione, per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2021/80 ⁽³⁾, l'anno 1980;

Articolo 1

1. Il periodo rappresentativo di cui all'articolo 103, punto 1 dell'atto di adesione si riferisce alle campagne 1978/1979, 1979/1980 e 1980/1981. Tuttavia, detto periodo è limitato, per i pomodori della varietà San Marzano e per le ciliege destinate alla trasformazione, alla campagna 1980/1981.

2. Se il prezzo minimo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 è superiore al prezzo minimo comune, questo ultimo prezzo è definitivamente applicato in Grecia.

Articolo 2

Per quanto riguarda i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, che non sono menzionati nell'articolo 103, punto 4 dell'atto di adesione, l'aiuto comunitario è integralmente applicato in Grecia dall'inizio della settima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda i pomodori pelati surgelati e i fiocchi di pomodori, e dall'inizio della quinta campagna di commercializzazione che segue l'adesione per le pere Williams conservate allo sciroppo e le ciliege conservate allo sciroppo.

Articolo 3

Quando, ai fini della fissazione delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77, si tiene conto, in applicazione dell'articolo 67 dell'atto d'adesione, della « differenza dei prezzi » si procede come segue:

1. per le fissazioni relative al periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981, tale differenza è pari alla differenza tra la media dei prezzi alla produzione in Grecia e nella Comunità a nove constatata durante il 1980;

⁽¹⁾ GU n. C 346 del 31. 12. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 31. 7. 1980, pag. 1.

2. per le fissazioni successive, tale differenza è pari alla differenza di cui al punto 1, diminuita secondo il ritmo previsto dall'articolo 59 dell'atto di adesione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. VAN DER MEI

REGOLAMENTO (CEE) N. 42/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che autorizza la Repubblica ellenica a riprendere, per alcuni prodotti agricoli, suddivisioni nazionali all'interno della nomenclatura della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 65, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 65, paragrafo 3, primo comma dell'atto di adesione, per i prodotti elencati nell'allegato II del trattato la Grecia applica dal 1° gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune; che tuttavia, in virtù del secondo comma del suddetto paragrafo, la Grecia può essere autorizzata a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti per procedere a un ravvicinamento graduale a tale tariffa oppure all'eliminazione dei dazi all'interno della Comunità, a condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria;

considerando che per i prodotti soggetti a dazi doganali un'autorizzazione siffatta non crea difficoltà e si giustifica qualora tali prodotti appartenenti ad una stessa sottovoce della tariffa doganale comune siano soggetti a

dazi differenti; che è opportuno autorizzare la Grecia a riprendere, per i prodotti sopra menzionati, talune suddivisioni nazionali all'interno della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati nell'allegato II del trattato, per i quali la regolamentazione comunitaria comporti l'applicazione dei dazi doganali all'importazione da paesi terzi, la Repubblica ellenica è autorizzata a riprendere all'interno della nomenclatura della tariffa doganale comune le suddivisioni nazionali indispensabili affinché il graduale ravvicinamento a tale tariffa o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste nell'atto di adesione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. VAN DER MEI

REGOLAMENTO (CEE) N. 43/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, possono essere adottate misure d'intervento qualora sui mercati rappresentativi della Comunità il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati raggiunga un livello inferiore al 103 % del prezzo di base e possa mantenersi a tale livello ;

considerando che per permettere l'applicazione di questa disposizione è necessario stabilire l'elenco dei mercati rappresentativi ; che è opportuno scegliere, per la fissazione dei prezzi dei suini macellati, tanto i mercati o centri di quotazione, quanto i luoghi in cui si trovano le organizzazioni professionali che fissano i loro prezzi d'acquisto ed il cui insieme costituisce per ciascuno Stato membro un mercato rappresentativo;

considerando che in Germania, in Francia, in Grecia e nel Regno Unito, i prezzi pagati dai macelli pubblici e privati sono costatati da uno o più centri di quotazione per le varie regioni ; che in Belgio, in Italia, nel Lussem-

burgo ed in Irlanda, in prezzi vengono direttamente costatati sui luoghi di vendita di maggiore importanza, mentre in Danimarca e nei Paesi Bassi i prezzi di acquisto sono fissati dalle organizzazioni professionali ;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 2762/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2896/79 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I mercati rappresentativi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono i mercati indicati nell'allegato.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 2762/75 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. F. VAN DER MEI

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 22. 12. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

1. L'insieme dei seguenti mercati : Genk, Lokeren, Herve e Anderlecht
 2. Il seguente centro di quotazione : København
 3. L'insieme dei seguenti centri di quotazione : Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Toulouse, Metz
 4. L'insieme dei seguenti centri di quotazione : Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg, München
 5. L'insieme dei seguenti mercati : Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork
 6. L'insieme dei seguenti mercati : Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/Perugia
 7. L'insieme dei seguenti mercati : Luxembourg, Esch
 8. L'insieme dei seguenti centri di quotazione : Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyk/Maas
 9. Il centro di quotazione di Bletchley per l'insieme delle seguenti regioni : Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern England, Eastern England
 10. L'insieme dei seguenti centri di quotazione : Alexandroupolis, Serres, Ioannina, Larissa, Chalkis, Pyrgos, Heraklion
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 44/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto riguarda le restituzioni alla produzione applicabili in Grecia nei settori dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, prevede la concessione di una restituzione alla produzione nel settore degli amidi e delle fecole, affinché i prodotti di base che debbono essere utilizzati dalle industrie interessate possano essere messi a loro disposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione delle norme delle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti in questione;

considerando che, a norma dell'articolo 67 dell'atto di adesione, nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi d'intervento o dal prezzo di riferimento, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica agricola comune, dell'importo compensativo adesione; che tale disposizione si applica alle restituzioni alla produzione summenzionate qualora i prezzi d'intervento o di riferi-

mento applicabili in Grecia siano inferiori a quelli della Comunità a nove; che tale situazione esiste per il frumento tenero e rende necessario modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 2742/75⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2742/75 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione del frumento tenero utilizzato nella fabbricazione dell'amido e del quellmehl destinato alla panificazione, pari a 24,67 ECU per tonnellata, diminuita, in Grecia, dell'importo compensativo "adesione" che si applica al frumento tenero ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. VAN DER MEI

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

REGOLAMENTO (CEE) N. 45/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che stabilisce le norme generali riguardanti gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa tali elementi per la Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'importo dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria greca di trasformazione per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 ⁽²⁾, e dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80 ⁽⁴⁾, viene determinato isolando, all'interno della protezione applicata al 1° gennaio 1979 dalla Grecia per le sue importazioni dai paesi terzi, l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria suddetta ;

considerando che, per disporre di un quadro completo degli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nell'ambito della Comunità ampliata, è opportuno riprodurre congiuntamente gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria della Comunità a nove, applicabili alle importazioni in provenienza dalla Grecia, e gli elementi applicabili dalla Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i prodotti cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76, gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, menzionati all'articolo 66 dell'atto di adesione e deno-

minati in appresso « elementi fissi », che vengono riscossi sulle importazioni nella Comunità a nove provenienti dalla Grecia e sulle importazioni in Grecia provenienti dalla Comunità a nove, o che sostituiscono per la Grecia, nell'onere all'importazione dai paesi terzi, l'elemento di protezione comunitario, sono, secondo il caso, fissati o riprodotti in allegato.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 64, punto 4, dell'atto di adesione, gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, relativi ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2727/75, si applicano sino al 31 luglio 1981, mentre quelli relativi ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1418/76 si applicano sino al 31 agosto 1981.

3. Per quanto riguarda le campagne successive :

— per le importazioni in Grecia provenienti dai paesi terzi, questo Stato determina gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, adattati conformemente all'articolo 64, punto 2, lettera a), e all'articolo 66, paragrafo 3, dell'atto di adesione.

In caso di modifica o di sospensione dell'elemento fisso comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la Grecia provvede simultaneamente a modificare o sospendere il proprio elemento fisso di base applicabile all'importazione dai paesi terzi, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 64, punto 2, lettera a), dell'atto di adesione ;

— per gli scambi intracomunitari, la Commissione determina gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, adottati conformemente all'articolo 64, punto 1, e all'articolo 66, paragrafo 3, dell'atto di adesione e tenendo conto, se del caso, delle autorizzazioni concesse in virtù dell'articolo 64, punto 4, di detto atto.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono fissate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. VAN DER MEI

ALLEGATO.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci	0	0
10.06	Riso : B. II. Riso semilavorato o riso lavorato : a) Riso semilavorato : 1. a grani tondi 2. a grani lunghi b) Riso lavorato : 1. a grani tondi 2. a grani lunghi	13,05 12,97 13,90 13,90	28,17 27,99 30,00 30,00
11.01	Farine di cereali ⁽¹⁾ : A. di frumento o di frumento segalato B. di segala C. di orzo D. di avena E. di granturco : I. avente tenore di sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso II. altra F. di riso G. altre	22,67 22,67 6,04 6,04 6,04 3,02 3,02 3,02	22,67 22,67 6,04 6,04 6,04 3,02 3,02 3,02
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati ⁽¹⁾ : A. Semole, semolini : I. di frumento : a) di frumento duro b) di frumento tenero II. di segala III. di orzo IV. di avena V. di granturco : a) aventi tenore in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso : 1. destinati all'industria della birra 2. altri b) altri	22,67 22,67 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 3,02	22,67 22,67 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 3,02

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
11.02 (segue)	VI. di riso	3,02	3,02
	VII. altri	3,02	3,02
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :		
	I. di orzo o di avena :		
	a) mondati (decorticati o pilati) :		
	1. di orzo	3,02	3,02
	2. di avena :		
	aa) Avena spuntata	3,02	3,02
	bb) altra	3,02	3,02
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») :		
	1. di orzo	3,02	3,02
	2. di avena	3,02	3,02
	II. di altri cereali :		
	a) di frumento	3,02	3,02
	b) di segala	3,02	3,02
	c) di granturco	3,02	3,02
	d) altri	3,02	3,02
	C. Cereali perlati :		
	I. di frumento	3,02	3,02
	II. di segala	3,02	3,02
	III. di orzo	6,04	6,04
	IV. di avena	3,02	3,02
	V. di granturco	3,02	3,02
	VI. altri	3,02	3,02
	D. Cereali soltanto spezzati :		
	I. di frumento	3,02	3,02
	II. di segala	3,02	3,02
	III. di orzo	3,02	3,02
	IV. di avena	3,02	3,02
	V. di granturco	3,02	3,02
VI. altri	3,02	3,02	
E. Cereali schiacciati ; fiocchi :			
I. di orzo o di avena :			
a) Cerali schiacciati :			
1. di orzo	3,02	3,02	
2. di avena	3,02	3,02	
b) Fiocchi :			
1. di orzo	6,04	6,04	
2. di avena	6,04	6,04	
II. di altri cereali :			
a) di frumento	6,04	6,04	
b) di segala	6,04	6,04	
c) di granturco	6,04	6,04	
d) altri :			
1. Fiocchi di riso	6,04	6,04	
2. non nominati	6,04	6,04	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
11.02 (<i>segue</i>)	F. Agglomerati (pellets) :		
	I. di frumento	6,04	6,04
	II. di segala	6,04	6,04
	III. di orzo	6,04	6,04
	IV. di avena	6,04	6,04
	V. di granturco	6,04	6,04
	VI. di riso	3,02	3,02
	VII. altri	3,02	3,02
	G. Germi di cereali, schiacciati, in fiocchi o macinati :		
	I. di frumento	6,04	6,04
II. altri	6,04	6,04	
11.04	C. Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :		
	I. denaturati	3,02	3,02
	II. altri :		
	a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola	20,55	20,55
b) non nominati	20,55	20,55	
11.07	Malto, anche torrefatto :		
	A. non torrefatto :		
	I. di frumento :		
	a) presentato sotto forma di farina	10,88	10,88
	b) altro	10,88	10,88
	II. altro :		
	a) presentato sotto forma di farina	10,88	10,88
	b) non nominato	10,88	10,88
B. torrefatto	10,88	10,88	
11.08 A	Amidi e fecole :		
	I. Amido di granturco	20,55	50,00
	II. Amido di riso	30,83	30,83
	III. Amido di frumento	20,55	50,00
	IV. Fecola di patate	20,55	50,00
	V. altri	20,55	50,00
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	181,34	181,34

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
17.02 B	Glucosio e sciroppo di glucosio :		
	II. altri : a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata b) non nominati	96,72 66,49	96,72 66,49
21.07 F	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : II. di glucosio	66,49	66,49
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :		
	A. di cereali :		
	I. di granturco o di riso : a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso b) altri	0 0	0 0
	II. di altri cereali : a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 %, in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso b) altri	0 0	0 0
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili : A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca : I. superiore a 40 % in peso	181,34	181,34
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari : I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio : a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % : 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10,88 10,88	10,88 10,88

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
23.07 (segue)	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	10,88	10,88
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10,88	10,88
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	10,88	10,88
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10,88	10,88

(1) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A, dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02

REGOLAMENTO (CEE) N. 46/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che fissa, per la campagna 1980/1981, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta applicabile in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 92 dell'atto di adesione prevede che le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per i bachi da seta ; che, a norma di quest'ultimo articolo, il livello dell'aiuto comunitario da concedere in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981 è uguale all'importo stabilito in base agli aiuti concessi dalla Grecia durante un periodo rappresentativo da determinare ; che è opportuno prendere in considerazione come periodo rappresentativo la campagna 1980/1981 ; che,

in conseguenza dell'applicazione di tali criteri, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta in Grecia è fissato al livello indicato in appresso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto per i bachi da seta applicabile in Grecia è fissato, per la campagna 1980/1981, a 58,79 ECU per telaino posto in allevamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. F. VAN DER MEI

REGOLAMENTO (CEE) N. 47/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che fissa per la Grecia il prezzo di obiettivo nel settore dei foraggi essiccati ed il livello dell'aiuto forfettario alla produzione per le patate disidratate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, dell'atto di adesione, il prezzo di obiettivo applicabile in Grecia dal 1° gennaio 1981 nel settore dei foraggi essiccati è fissato ad un livello equivalente al prezzo del mercato mondiale maggiorato dell'aiuto concesso in Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare, e dei dazi doganali; che è giustificato assumere come periodo rappresentativo la campagna di commercializzazione 1980/1981;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra dà luogo alla determinazione di un prezzo di obiettivo applicabile in Grecia inferiore al prezzo di obiettivo comune;

considerando che nessun aiuto viene concesso in Grecia per la produzione di patate disidratate; che pertanto, in applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione, nes-

sun aiuto comunitario sarà concesso in questo Stato membro durante la campagna di commercializzazione 1980/1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1981 e durante il rimanente periodo della campagna 1980/1981, il prezzo di obiettivo applicabile in Grecia nel settore dei foraggi essiccati è uguale a 126,50 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Fino al 30 giugno 1981, non viene concesso in Grecia nessun aiuto comunitario per la produzione delle patate disidratate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. F. VAN DER MEI

REGOLAMENTO (CEE) N. 48/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

relativo all'aiuto per il lino tessile e la canapa applicabile in Grecia per la campagna 1980/1981

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 89 dell'atto di adesione prevede che l'articolo 68 si applica all'aiuto per il lino tessile e la canapa; che quest'ultimo articolo stabilisce che se nessun aiuto analogo è concesso sotto il precedente regime nazionale, nessun aiuto comunitario viene concesso in Grecia dopo l'adesione; che, in conseguenza dell'applicazione di tali criteri, non viene con-

cesso in Grecia nessun aiuto comunitario per il lino tessile e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 luglio 1981, non viene concesso in Grecia nessun aiuto comunitario per il lino tessile e la canapa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. F. VAN DER MEI